



TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Luciano Alfani	Presidente
dott. Laura De Simone	Giudice est.
dott. Francesca Arrigoni	Giudice

nel procedimento n.5110/13 ruolo gen.aff.cont. e n.20/2013 conc.prev.
promosso da

ISOLMANTOVA DI LIA DANIELE & FAUSTO S.N.C., in
persona del socio amministratore Lia Daniele, rappresentato e difeso
dall'avv. Carlo Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso
in Mantova (MN), via B.De Canal n.6;

RICORRENTE

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI, in persona del Commissario giudiziale
dott. Michele Balasini;

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo della
società **ISOLMANTOVA DI LIA DANIELE & FAUSTO S.N.C.**

DECRETO

considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. l.f. depositato il 26.3.2013 la società Isolmantova di Lia Daniele & Fausto S.n.c., con sede in Goito (MN), via Torre n.90, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato con cessione dei beni riservandosi di presentare nel termine concesso dal Tribunale la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f.;

rilevato che nel termine attribuito la documentazione integrativa è stata presentata, e sono altresì stati offerti al Collegio i chiarimenti richiesti con provvedimento depositato il 5.7.2013;

valutato che la proposta prevede la cessione di tutte le attività facenti capo alla società, con soddisfazione dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione nella misura del 100% e dei creditori chirografari in misura presumibile del 37,417% entro il 31.12.2015;

atteso che questo Tribunale con decreto depositato il 26.7.2013 ha ammesso, ex art.163 l.f., la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, commissario giudiziale il dott.Michele Balasini, e ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 10.9.2013;

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato;

considerato che il Commissario Giudiziale, nella relazione ex art.172 l.f. depositata ha espresso parere complessivamente favorevole alla proposta; considerato che in sede di adunanza e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 l.f. è stata raggiunta;

osservato che il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 28.11.2013 la



comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f.;

osservato che la società proponente si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo;

visto il parere motivato, positivo, del Commissario giudiziale;

considerato che in questa sede il Collegio, in assenza di opposizioni, è chiamato a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;


confermata la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata;

verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge;

rilevato che non è emerso nel corso del procedimento alcun difetto di veridicità dei dati esposti nel piano concordatario, né alcuna carenza nell'attestazione del professionista, per cui il voto deve ritenersi correttamente espresso dai creditori, sulla base di adeguate informazioni ricevute in ordine alla proposta ed al piano ad essa sotteso;

considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;



osservato che, trattandosi di concordato con cessione dei beni, l'esecuzione del concordato deve venire affidata ad un Liquidatore giudiziale;

tenuto conto che il proponente ha già designato il liquidatore nella persona dell'avv. Carlo Barbieri per cui il Collegio sarebbe vincolato alla scelta operata dalla società proponente, essendo dalla legge attribuito in primis al proponente il concordato di prevedere autonomamente la fase liquidatoria (v. art.182 l.f. "se il concordato... non dispone diversamente");

rilevato tuttavia che il professionista indicato non riveste i requisiti di cui all'art.28 ul.co. l.f. richiamati dall'art. 182 l.f. (Cass. n. 15699 del 15. 7. 2011), risultando creditore della società, per cui il Tribunale provvede d'ufficio alla nomina di altro liquidatore che individua nel dott. Marco Baioni, professionista in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la nomina a curatore,

rilevato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:

- 1) Italchimica S.r.l.
- 2) Traisci Giacomo
- 3) Mazzola e Bignardi commerciale S.r.l.

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo della società Isolmantova di Lia Daniele & Fausto S.n.c., con sede in Goito (MN), via Torre n.90, (C.F. 01590670202), in persona dei soci amministratori Lia Daniele nato a Goito (MN) il 18.10.1959, residente in Torre di Goito (MN) , via Torre n.90, e Lia Fausto nato a Goito (MN) il 14.4.1961, residente a Cerlongo


4



di Goito (MN), via Cerri n.92;

nomina Liquidatore della procedura il dott.Marco Baioni;

dispone che il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore si attengano alle seguenti indicazioni:

- * il liquidatore dovrà predisporre entro novanta giorni programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, tenendo conto delle piano concordatario previsto dalla società debitrice;
- * il liquidatore dovrà redigere rapporti riepilogativi semestrali ex art.33 V co. e 182 VI co l.f. in cui specificherà altresì l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario;
- * il Commissario giudiziale, dott.Michele Balasini, sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione.
- * il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.f.,
- * il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione, acquisendo per le varie attività il parere preventivo del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;
- * le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori;



- * le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;
 - * il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato da un membro del Comitato dei Creditori;
 - * la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera del Liquidatore acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale e del Comitato dei Creditori, dandone notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;
 - * ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l.f.;
 - * i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario giudiziale, ed a seguito di mandato emesso dal Giudice delegato;
 - * le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;
- nomina componenti del comitato dei creditori:

- 1) Italchimica S.r.l.
- 2) Traisci Giacomo

3) Mazzola e Bignardi commerciale S.r.l.
dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;
manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al
debitore, al Liquidatore ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a
sua volta, darne comunicazione ai creditori;
manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, li 28 novembre 2013

Il Presidente
Dott. Luciano Alfani



DEPOSITO DICHIARA
13 DIC. 2013
IL CANCELLIERE
[Signature]

TRIBUNALE DI MANTOVA
PER OTTOBRE 2013
Mantova, li 13 DIC 2013
IL CANCELLIERE
[Signature]

